



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n. 76 del 17 ottobre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti alle persone fisiche presso la "tendopoli" ubicata in località 2^ zona industriale nel Comune di San Ferdinando (RC).**

*Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020),
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica
del presente atto.*

Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*e, in particolare, l’art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti Legge:

del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i DDCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, 7 settembre 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare l’Ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020, che in allegato 2 aveva individuato specifiche misure da adottarsi nelle cosiddette zone rosse ad alto rischio di diffusione del contagio;

VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTO CHE il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 ha modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16

maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTA l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che

-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.253 del 13 ottobre 2020, ha fissato nuove disposizioni per l'emergenza, in sostituzione di quelle previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, fino a tutto il 13 novembre 2020;

-l'art. 5 comma 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 aveva comunque previsto, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che fino al 15 ottobre 2020, continuassero ad applicarsi le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222, del 7 settembre 2020, nonché le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *hh-bis*), del decreto-legge n. 19 del 2020;

DATO ATTO che

-presso il Comune di San Ferdinando (RC) insiste una tendopoli presso la quale dimorano persone di provenienza extra-comunitaria;

-in data 16 ottobre 2020 il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Reggio Calabria ha informato l'Unità di Crisi Regionale della presenza di 14 soggetti positivi, su un totale di 30 soggetti sottoposti a test, nell'area di cui trattasi;

-presso la Prefettura di Reggio Calabria si è tenuta contestualmente una riunione operativa per definire le modalità di gestione del focolaio che, dato il particolare contesto igienico-sanitario e logistico, può determinare un grave problema di sanità pubblica, nell'area interessata e per l'intero territorio comunale;

CONSIDERATO che:

-la situazione epidemiologica, legata al focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo a altri casi confermati, non diversamente contenibili se non adeguatamente circoscritti;

-l'incidenza dei casi confermati nella comunità presente nella tendopoli, si attesta su livelli significativi, atteso che quasi il 50% dei soggetti sottoposti a test, sono risultati positivi e la presenza di circa 180 soggetti, da considerarsi contatti stretti dei casi confermati, determina la necessità di confinare in maniera determinata il focolaio, impedendo liberi spostamenti delle persone fisiche;

RITENUTO NECESSARIO

-in forza del principio di precauzione, sulla base delle informazioni comunicate dal Dipartimento di Prevenzione e dai contatti intercorsi con la Prefettura di Reggio Calabria che, onde evitare l'ulteriore diffusione del contagio, sia all'interno che al di fuori dell'area interessata, si debbano adottare provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone fisiche;

-disporre, nel Comune di San Ferdinando (RC), limitatamente all'area su cui insiste la tendopoli, ubicata in località 2^ zona industriale, il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica, con particolare riferimento ai casi confermati e limitando al massimo ogni spostamento dei contatti stretti;

-disporre il divieto di accesso all'area, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività riguardanti l'emergenza, per le associazioni di volontariato appositamente autorizzate, e per le forze dell'Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività;

- disporre, a cura della Protezione Civile, anche attraverso le organizzazioni di volontariato e con il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana, la sistemazione logistica adeguata delle persone risiedenti nell'area di cui trattasi oltre che l'assistenza per i bisogni e le esigenze primarie;
- consentire, unicamente, eventuali spostamenti ritenuti essenziali, laddove non siano presenti disposizioni di isolamento e/o quarantena a carico dei singoli soggetti, da parte delle Autorità Competenti;
- prevedere, a cura del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria, la sorveglianza ed il monitoraggio dell'evoluzione epidemiologica nell'area interessata e l'effettuazione dello screening degli individui presenti nell'area sottoposta a limitazione, al fine di procedere ad un adeguato confinamento tra soggetti contagiati e soggetti negativi;
- prevedere altresì che il Dipartimento di Prevenzione provveda a fornire l'ulteriore eventuale assistenza di competenza ai richiedenti;
- ribadire la necessità, per tutte le persone presenti sul territorio interessato, di mantenere comportamenti rispettosi dell'igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell'uso continuato di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio;
- dare atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento dei contagi vigenti, anche applicando, **ove il fatto non costituisca reato**, le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

RICHIAMATI la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRES “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena”;

DATO ATTO che

- SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure che seguano la logica della precauzione oltre che le norme di legge e le prescrizioni delle Autorità sanitarie;
- in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.125 del 16-05-2020;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.253 del 13 ottobre 2020;

SENTITO il Sindaco del Comune di San Ferdinando (RC);

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per il territorio di cui trattasi;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto ivi riportate integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica;

RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente negli specifici territori della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

ORDINA

per quanto riportato in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio del Comune di **San Ferdinando (RC)**, **limitatamente all'area su cui insiste la "tendopoli" ubicata in località 2^ zona industriale, sono adottate le seguenti misure:**

1. **È disposto** il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica, con particolare riferimento ai casi confermati e limitando al massimo ogni spostamento dei contatti stretti;
2. **È disposto** il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività riguardanti l'emergenza, per le associazioni di volontariato appositamente individuate, e per le forze dell'Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività.
3. **È disposta**, a cura della Protezione Civile, anche attraverso le organizzazioni di volontariato e con il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana, la sistemazione logistica adeguata delle persone risiedenti nell'area di cui trattasi oltre che l'assistenza per i bisogni e le esigenze primarie.
4. **Sono consentiti**, unicamente, eventuali spostamenti ritenuti essenziali, laddove non siano presenti disposizioni di isolamento e/o quarantena a carico dei singoli soggetti, risultati positivi al SARS-CoV-2/COVID-19, restando fermo il divieto anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggiore di 37,5° C).
5. **È disposto** che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria, effettui la sorveglianza ed il monitoraggio dell'evoluzione epidemiologica nell'area interessata e lo screening degli individui presenti nell'area sottoposta a limitazione, al fine di procedere ad un adeguato confinamento tra soggetti contagiati e soggetti negativi, provvedendo altresì, a fornire l'ulteriore eventuale assistenza di competenza ai richiedenti.
6. **Si ribadisce** la necessità, per tutte le persone presenti sul territorio interessato, di mantenere

comportamenti rispettosi dell'igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell'uso continuato di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio.

7. **Si richiamano** la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “**COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena**” .
8. In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti dello screening, le misure indicate potranno essere rimodulate.
9. **Resta in capo** alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando - in caso di violazione - la sanzione da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, **salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale.**
10. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
11. Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.
12. Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro della Salute ed inviata altresì al Prefetto di Reggio Calabria, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, al Sindaco del Comune di San Ferdinando, alla Protezione Civile regionale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Vice Presidente
On. Antonino Spirli
(F.to digitalmente)